

# STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS

## DENOMINAZIONE

Art. 1) -È costituita per volontà degli abitanti di Rovereto sulla Secchia, di S. Antonio in Mercadello e delle Associazioni del territorio riunite da anni in un'unica Associazione, una associazione non a scopo di lucro operante con il nome di "Tutti insieme a Rovereto e S. Antonio", avente lo scopo di agevolare la ricostruzione del paese a seguito degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012.

L'associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.Lgs n. 460/97 e successive modifiche.

## SEDE

Art. 2) - L'associazione ha sede nel Comune di Novi di Modena, frazione Rovereto sulla Secchia, Via Monti, presso la tenda delle attività parrocchiali.

La sede potrà essere modificata con una semplice delibera del consiglio direttivo sottoposta all'approvazione della assemblea ordinaria o straordinaria, e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all'estero.

## DURATA

Art. 3) - L'associazione ha durata illimitata

## SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4) - L'associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di agevolare la ricostruzione a vantaggio degli Enti pubblici e dei cittadini ormai privi delle strutture di base. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza, così come disciplinato dall'art. 10 del D.Lgs n. 460/97.

Per perseguire tale scopo l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- 1) Interloquire con gli Enti Pubblici e privati impegnati nelle attività di ristrutturazione, di ricostruzione, di valorizzazione e di tutela dell'ambiente di tutto l'ambito urbano o di parte di esso;
- 2) Operare con ogni mezzo legittimo per informare, coinvolgere e mobilitare l'opinione pubblica;
- 3) Instaurare un rapporto di comunicazione e di scambio dati con il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione, con i responsabili della Struttura tecnica della Protezione civile e con la Pubblica Amministrazione incaricata alla ricostruzione;
- 4) Contribuire ad informare i cittadini di Rovereto e di S. Antonio in Mercadello sullo stato dei lavori di messa in sicurezza, sui tempi del ripristino e della ricostruzione, sulle risorse economiche e finanziarie dei singoli progetti;
- 5) Promuovere proprie iniziative nei confronti degli Organi Istituzionali, in particolare di quelli che sono direttamente interessati dalle attività di formazione del Piano di ricostruzione di Rovereto e di S. Antonio in Mercadello;
- 6) Contribuire alla soluzione di problemi inerenti la ricostruzione;
- 7) Presentare progetti organici da realizzare con le somme che comunque perverranno nella cassa dell'Associazione. Tali progetti verranno presentati, verificati e discussi con gli organi competenti della Pubblica Amministrazione

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) dell'art. 10 del D.lgs 460/97 ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Tra le attività connesse si prevede di:

- organizzare attività occasionali di raccolta fondi, da sviluppare mediante eventi ed iniziative culturali e ricreative finalizzate a far conoscere, promuovere e diffondere l'attività dell'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione;
- attivare una rete di collaborazioni e stipulare convenzioni con enti pubblici o

privati operanti nello stesso settore.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 del D.lgs 460/97.

## ASSOCIATI

Art. 5) - Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Le quote sono intrasferibili.

Art. 6) - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Eventuali soci onorari possono essere dispensati dal versamento della quota associativa.

Art. 7) - Gli associati hanno uguali diritti, compreso quello di voto, e uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone , secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti eventualmente emanati dal Consiglio Direttivo la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art. 8) - La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## PATRIMONIO

Art. 9) - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati ed aziende;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- h) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10) - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori, quando questo sia obbligatorio per legge.

#### ASSEMBLEA

Art. 11) - L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci che, come tali, risultino iscritti al tempo della convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 12) - L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Art. 13) - Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax, posta elettronica, purchè il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti gli associati, avviso da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'assemblea fisserà anche la data per un'eventuale assemblea di seconda convocazione, nel caso la prima dovesse andare deserta.

Art. 14) - Ogni socio ha diritto di voto nelle assemblee, qualunque sia l'oggetto della deliberazione, ivi comprese le modifiche dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri devono astenersi dal voto.

Non sono ammessi voti per corrispondenza o per delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate

dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea ordinaria ha, tra l'altro, questi compiti:

- 1) elegge i membri del consiglio direttivo;
- 2) valuta e delibera la programmazione annuale dell'associazione, ivi compresa la definizione delle linee prioritarie d'intervento e degli indirizzi generali;
- 3) approva il Bilancio consuntivo;

L'assemblea conosce altresì di ogni questione sottoposta alla sua approvazione del consiglio.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dello statuto, occorrono la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati

Art. 15) - L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal segretario eletto dall'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 16) - Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano. I voti sono palesi - escluso il caso di elezioni e, comunque, di voto riguardante le persone.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17) - L'associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di nove ad un massimo di diciannove membri, nominati dall'assemblea; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il

Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì un segretario e un tesoriere.

Art. 18) - Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, quelli rimasti provvedono a sostituire quelli mancanti e a convocare al più presto l'assemblea. I consiglieri provvisoriamente cooptati in sostituzione dei mancanti restano in carica sino all'assemblea di cui sopra, tempestivamente convocata, che provvederà a completare l'organo amministrativo, che rimarrà comunque in carica fino alla sua scadenza.

Art. 19) - La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art. 20) - Il consiglio direttivo è convocato con lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione, da spediti almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, anche con telegramma da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 21) - È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio.

Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

Art. 22) - Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi



membri.

Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione od, in sua assenza, dal vice Presidente.

Art. 23) - Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- j) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.
- k) nominare soci onorari

Art. 24) - Per un migliore funzionamento dell'organizzazione, il consiglio

direttivo può emanare regolamenti interni.

Il consiglio ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.

Il consiglio può delegare alcune sue funzioni a uno o più dei suoi componenti, congiuntamente o disgiuntamente, compreso il Presidente, o a un comitato esecutivo composto da due o più consiglieri.

Il consiglio può inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

## PRESIDENTE

Art. 25) - Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica per la durata del consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato, anche più volte.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.

## VICE PRESIDENTE- SEGRETARIO-TESORIERE

Art. 26) - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere: Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio;

Il Segretario: Il segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

## BILANCIO - UTILI

Art. 27) - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Art. 28) - È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29) - L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto dell'indicazione dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, devolveranno il patrimonio residuo ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 30) - Quando la legge prevede l'obbligo della presenza di un Collegio dei Revisori l'assemblea provvederà alla relativa nomina.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

### RINVIO

Art. 31) - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del C.C. nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

